

REGOLAMENTO PROVINCIALE DELLE GARE E MANIFESTAZIONI DI PESCA

ALLEGATO 1

Piano Ittico Provinciale

approvato con Delibera di .Consiglio Provinciale n. 143 del 23.11.10

Legge Regionale n. 31 del 05 dicembre 2008 art. 138 comma 5 e 6

Regolamento Regionale n. 9 del 22 maggio 2003

Regolamento Regionale n. 4 del 8 febbraio 2010

Delibera di Giunta Regionale del 11.02.05 n. VII/20557

REGOLAMENTAZIONE PESCA PROVINCIALE
PROVINCIA DI CREMONA

IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2011

ART. 1 – CONDIZIONE GENERALE

- a. I campi gara fissi sono indicati nel Piano Ittico Provinciale al cap. “Acque destinate allo svolgimento delle gare e manifestazioni di pesca” nel paragrafo “Azzonamento”, che include sia quelli provinciali che i campi gara previsti nei corsi d’acqua soggetti a diritto esclusivo di pesca di cui la FIPSAS è titolare o concessionaria;
- b. Come previsto dal Piano Ittico Provinciale, ai sensi degli artt. 134 comma 6 e 136 della L.R. 31/08, dell’art. 13 del R.R. 9/03 succ. mod. dal R.R. 4/10, la Provincia con apposita convenzione affida ad una Associazione provinciale piscatoria dilettantistica qualificata (chiamata di seguito “Associazione Affidataria” o “Soggetto Gestore”), la gestione dei tratti di corso d’acqua dove sono stati individuati i campi gara fissi provinciali definiti dal Piano Ittico Provinciale al cap. “Acque destinate allo svolgimento delle gare e manifestazioni di pesca”.
- c. Le gare e manifestazione di pesca possono essere organizzate, nei corsi d’acqua posti sul territorio provinciale dietro autorizzazione/concessione della Provincia (per i campi gara temporanei provinciali), della “Associazione Affidataria” (per i campi gara fissi provinciali) e della FIPSAS (per i campi gara posti nei corsi d’acqua soggetti a diritto esclusivo di pesca di cui la FIPSAS è titolare o concessionaria), dai seguenti soggetti: Regione, Provincia, Comuni e le Associazioni nazionali o regionali qualificate, fermo restando le attribuzioni del C.O.N.I.
- d. La richiesta scritta della gara di pesca deve essere inoltrate dal responsabile dell’organismo richiedente:
 - alla Provincia per quanto riguarda i campi gara temporanei provinciali;
 - all’Associazione Affidataria per quanto riguarda i campi gara fissi provinciali;
 - alla Sezione Provinciale Pesca Sportiva Attività Subacquee di Cremona affiliata F.I.P.S.A.S. per quanto riguarda i campi gara (fissi e temporanei) posti nei corsi d’acqua soggetti a diritto esclusivo di pesca di cui la FIPSAS è titolare o concessionaria

che si occuperanno rispettivamente dell’istruttoria e della relativa assegnazione della gara.

ART. 2 CAMPI GARA TEMPORANEI PROVINCIALI

- a) La prenotazione dei campi di gara temporanei provinciali si effettua inviando alla Provincia - almeno 40 (quaranta) giorni prima della data di svolgimento della stessa - il modulo appositamente predisposto dall’Amministrazione, redatta in carta legale con allegata una marca da bollo di valore legale corrente (salvo i soggetti esenti), contenente i seguenti dati ed allegati:
 - gli estremi dell’Associazione o dell’Ente facente richiesta;
 - le generalità del responsabile dell’organismo richiedente;
 - la denominazione completa del corso d’acqua e della località in cui si vuole svolgere la gara di pesca, con allegata cartografia in scala 1:10.000, evidenziando il tratto e la sponda interessata;
 - il numero massimo previsto dei partecipanti;
 - l’orario di inizio e fine gara;
 - la specie (nome italiano completo), quantità e pezzatura della fauna ittica eventualmente da immettere;
 - l’Associazione Piscatoria qualificata a cui affidare l’attività di vigilanza e tabellatura della gara/manifestazione di pesca;
 - riscontro/ricevuta del versamento, così come previsto all’art. 4 “Assegnazione vigilanza”.
- b) La Società organizzatrice deve far pervenire alla Provincia, allegata all’istanza, il consenso scritto del proprietario del terreno in cui si desidera svolgere la manifestazione e del Comune interessato. Sarà infine cura e responsabilità della Società organizzatrice

possedere ogni altra autorizzazione o nulla osta necessaria per poter svolgere la gara/manifestazione di pesca.

- c) La Provincia, all'atto del ricevimento della richiesta svolge un sopralluogo, tramite la Polizia Provinciale, per verificare le caratteristiche del campo gara temporaneo, salvo i casi previsti al comma e).
- d) Se non sussistono elementi ostativi, la Provincia rilascia la relativa autorizzazione per lo svolgimento della gara di pesca.
- e) Nel caso si richiedano tratti di campi gara temporanei di cui l'Amministrazione ha già verificato in precedenza (nell'arco dello stesso anno solare), con un sopralluogo, le caratteristiche dello stesso, la Provincia può, ai fini autorizzativi, non svolgere un ulteriore sopralluogo.
- f) Nel caso pervengano richieste di campo gara incomplete, la Provincia lo comunica per iscritto all'interessato che deve inviare tempestivamente la documentazione o i dati mancanti, per permettere alla Provincia di rilasciare l'atto autorizzativo.
- g) Le istanze scritte che disattendono, anche in parte, quanto sopra citato possono essere considerate dalla Provincia non valide, ai fini dell'assegnazione del campo gara. In questo caso la Provincia invierà alla Società organizzatrice apposita nota di diniego.
- h) La Provincia in caso di necessità e/o di forza maggiore, a suo insindacabile giudizio, può modificare la collocazione della gara di pesca temporanea già assegnata, o revocarla con apposito atto, facendosi carico di avvisare il richiedente.

ART. 3 CAMPI GARA FISSI PROVINCIALI

- a) La prenotazione delle gare di pesca nei campi gara fissi provinciali deve essere effettuata alla "Associazione Affidataria", secondo le modalità definite da quest'ultima.

ART 4 ASSEGNAZIONE VIGILANZA

4.1. Campi gara temporanei provinciali

- a) La Provincia affida con apposito atto l'attività di tabellatura e vigilanza ad una Associazione Provinciale Piscatoria dilettantistica qualificata presente sul territorio provinciale (A.I.L.P.S. - A.R.C.I. – F.I.P.S.A.S.) indicata dal richiedente.

Il richiedente è tenuto a versare direttamente all'Associazione Piscatoria, che svolgerà il servizio di vigilanza, un contributo economico (definito dalla stessa) per l'attività svolta.

- b) Con l'accordo del richiedente e dell'Associazione designata alla vigilanza, quest'ultima può svolgere l'attività di tabellatura e sorveglianza a titolo gratuito.
- c) Nel caso in cui l'interessato non indichi nel modulo di richiesta una Associazione Piscatoria a cui affidare l'attività di vigilanza e tabellatura della gara, la Provincia individuerà quest'ultima d'ufficio.

4.2. Campi gara fissi provinciali

- a) Per i campi gara fissi provinciali il richiedente è tenuto a versare al "Soggetto Gestore" un contributo economico per l'attività di tabellatura e vigilanza, nelle modalità ed i tempi individuati da quest'ultimo.

REGOLAMENTAZIONE PESCA PROVINCIALE
PROVINCIA DI CREMONA
IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2011

ART. 5 ATTIVITÀ DI VIGILANZA E TABELLATURA DEI CAMPI GARA FISSI PROVINCIALI

- a) Ogni gara di pesca per poter essere svolta, necessita della preventiva collocazione (lungo il tratto di campo interessato) di cartelli del soggetto Gestore - riportanti le diciture: "Campo gara di gara" – il nominativo del "Soggetto Gestore" e della Provincia di Cremona" – la data di svolgimento (inizio e fine) della gara – la data e ora di inizio del divieto di pesca temporaneo – il nominativo completo della società di pesca/ente a cui è stato assegnato il tratto di campo gara;
- b) Il servizio di tabellatura e vigilanza delle gare di pesca nei campi gara fissi è svolta dalle guardie giurate volontarie ittiche della "Associazione Affidataria" del campo gara, che si assume ogni responsabilità in merito, sollevando nel contempo la Provincia da qualsiasi responsabilità per danni a persone e cose derivanti o verificanti in conseguenza dello svolgimento della gara-manifestazione.
- c) Le tabelle devono essere posizionate entro le ore 12 del giorno antecedente la gara e rimosse al termine della stessa.
- a) I cartelli - posizionati correttamente su appositi pali - non devono mai costituire elemento di pericolo anche potenziale a cose e a persone e devono, in linea di massima, essere collocati con le seguenti modalità:
 - i paletti, opportunamente consolidati al terreno devono essere posti tra loro ad una distanza di circa 150 m e comunque in modo che siano visibili l'uno dall'altro;
 - i cartelli devono essere di facile individuazione e devono delimitare in modo chiaro e preciso il campo gara, senza creare nessun tipo di ostacolo a cose e a persone.
- d) In presenza di linee elettriche, il campo gara assegnato deve essere collocato nel rispetto di quanto disposto all'art. 7 comma e) del presente Regolamento, segnalando con appositi cartelli il pericolo.
- e) La "Associazione Affidataria" del campo gara trasmette preventivamente alla Polizia Provinciale, al Servizio Pesca della Provincia e ad altri soggetti interessati, l'elenco delle gare di pesca collocate nei campi gara fissi provinciali.
- f) Il "Soggetto Gestore" - tramite le proprie guardie - deve vigilare costantemente il campo gara per tutta la durata delle manifestazioni collocate e verificare sul corretto svolgimento delle stesse, secondo le disposizioni vigenti in materia. Le guardie volontarie addette alla vigilanza devono essere presenti sul campo gara già al momento della collocazione dei garisti.

ART. 6 - ATTIVITÀ DI VIGILANZA E TABELLATURA DEI CAMPI GARA TEMPORANEI

- b) L'attività di vigilanza e tabellatura delle gare di pesca temporanee deve essere svolta dall'Associazione Piscatoria affidataria, secondo le seguenti disposizioni:
 - preventiva collocazione (lungo il tratto di campo interessato) di cartelli riportanti le diciture: "Campo gara di gara" – il nominativo della Provincia di Cremona" – la data di svolgimento (inizio e fine) della gara – la data e ora di inizio del divieto di pesca temporaneo – il nominativo completo della società di pesca/ente a cui è stato assegnato il tratto di campo gara;
 - costante attività di vigilanza, che sorvegli sul corretto svolgimento della manifestazione sportiva. Le tabelle devono essere posizionate entro le ore 12 del giorno antecedente la gara e rimosse al termine della stessa.

- c) I cartelli - posizionati correttamente su appositi pali - non devono mai costituire elemento di pericolo anche potenziale a cose e a persone e devono, in linea di massima, essere collocati con le seguenti modalità:
 - i paletti, opportunamente consolidati al terreno devono essere posti tra loro ad una distanza di circa 150 m e comunque in modo che siano visibili l'uno dall'altro;
 - i cartelli devono essere di facile individuazione e devono delimitare in modo chiaro e preciso il campo gara, senza creare nessun tipo di ostacolo a cose e a persone.
- d) Il servizio di tabellatura e vigilanza delle gare di pesca nei campi gara temporanei è svolta dalle guardie giurate volontarie dell'Associazione Piscatorie affidataria, che si assume ogni responsabilità in merito, sollevando nel contempo la Provincia da qualsiasi responsabilità per danni a persone e cose derivanti o verificanti in conseguenza dello svolgimento della gara-manifestazione.
- g) In presenza di linee elettriche, il campo gara assegnato deve essere collocato nel rispetto di quanto disposto all'art. 7 comma e) del presente Regolamento, segnalando con appositi cartelli il pericolo.
- h) Il "Soggetto Gestore" - tramite le proprie guardie - deve vigilare costantemente il campo gara per tutta la durata delle manifestazioni collocate e verificare il corretto svolgimento delle stesse, secondo le disposizioni vigenti in materia. Le guardie volontarie addette alla vigilanza devono essere presenti sul campo gara già al momento della collocazione dei garisti.

ART. 7 DISPOSIZIONI GENERALI SULLA PESCA E SULLO SVOLGIMENTO DELLE GARE DI PESCA

- a) Fatto salvo quanto esplicitato all'art. 1 comma b) del presente Regolamento, nei campi gara (sia fissi che temporanei) l'esclusività della pesca è riservata ai partecipanti alla gara regolarmente autorizzata/assegnata, limitatamente al periodo necessario allo svolgimento della manifestazione, indicato nell'atto di assegnazione.
- b) Nei tratti di corso d'acqua in cui sono individuati i campi di gara fissi la pesca può essere esercitata esclusivamente dai pescatori dotati di apposita copertura assicurativa.
- c) Durante le gare di pesca ad ogni partecipante alla gara deve essere assegnato uno spazio non superiore a 10 m.
- d) I partecipanti, durante lo svolgimento della gara, dovranno mantenersi all'interno del tracciato loro assegnato.
- e) Fermo restando che su tutto il territorio provinciale vige il divieto di pesca e di transito con canne montate ad una distanza inferiori di 40 m dalle linee elettriche - disposto dal Piano Ittico Provinciale - i partecipanti dovranno comunque mantenersi ad una opportuna distanza di sicurezza da ogni fonte di pericolo e ottemperare all'obbligo del rispetto dei divieti di percorrere con veicoli le arginature e le banchine, e di tutti gli altri divieti o prescrizioni di legge.
- f) Gli organizzatori/soggetto autorizzato sono tenuti a mettere in atto e a disporre tutte le misure precauzionali di prudenza e sicurezza necessarie ai fini di prevenire qualsiasi danno ed infortunio e garantire l'incolumità dei partecipanti e di soggetti terzi, sollevando nel contempo la Provincia da qualsiasi responsabilità per danni a persone e cose derivanti o verificanti in conseguenza dello svolgimento della gara-manifestazione.
- g) Nel corso della gara-manifestazione, l'attività di pesca deve essere svolta nel rispetto delle norme vigenti in materia.

REGOLAMENTAZIONE PESCA PROVINCIALE
PROVINCIA DI CREMONA

IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2011

- h) Nei campi gara temporanei provinciali vige il divieto di pesca dalle ore 12 del giorno precedente lo svolgimento della gara fino all'inizio della stessa.
- i) Nei campi gara fissi provinciali vige il divieto di pesca dalle ore 00,00 del giorno corrispondete a quello di svolgimento della gara fino all'inizio della stessa.
- j) I partecipanti non dovranno disturbare in alcun modo i pescatori che esercitano regolarmente l'attività di pesca nei tratti lasciati liberi.
- k) L'autorizzazione/assegnazione del campo gara concerne esclusivamente l'esercizio della pesca ai sensi della L.R. 31/08 e succ. mod. e non riguarda tutti gli altri aspetti (assicurativi, antinfortunistici e sicurezza, presenza di presidi sanitari, rispetto della proprietà privata, ulteriori autorizzazioni/nulla osta ecc.) per i quali dovrà provvedere l'organizzatore/soggetto autorizzato, quale responsabile della gara/manifestazione di pesca.
- l) Gli organizzatori/soggetto autorizzato della gara sono direttamente responsabili dell'osservanza delle norme vigenti in materia di tutela sanitaria dell'attività sportiva, sia agonistica che non agonistica. Le eventuali certificazioni sanitarie necessarie devono, su richiesta della Provincia, essere messe a disposizione per una presa visione delle stesse;
- m) Eventuali problematiche o irregolarità verificatesi durante lo svolgimento delle gare poste sui campi gara temporanei, devono essere tempestivamente comunicate per iscritto (anche tramite fax) alla Provincia dall'Associazione che ha svolto l'attività di vigilanza.
- n) È fatto divieto, al termine della gara, di introdurre nel corso d'acqua esche e pasture non utilizzate.
- o) Devono essere rispettati l'ambiente e la vegetazione acquatica e di riva; al termine della gara i garisti devono effettuare un'accurata pulizia del tratto a loro assegnato.
- p) Obblighi o divieti particolari possono essere imposti dalla Provincia o dal "Soggetto Gestore" in relazione a peculiari situazioni.

ART. 8 GARE DI PESCA IN ACQUE SOGGETTE A DIRITTO ESCLUSIVO DI PESCA

- a) Le gare di pesca nei campi gara fissi e temporanei FIPSAS, posti nei corsi d'acqua soggetti a diritto esclusivo di pesca di cui la l'Associazione è titolare o concessionaria, vengono autorizzate e svolte in modo autonomo dalla F.I.P.S.A.S. – sotto la loro esclusiva responsabilità – e secondo proprie regolamentazioni, che devono comunque essere conformi alla normativa vigente (Nazionale, Regionale e Provinciale) in materia di pesca.

ART. 8 DISPOSIZIONI SULL'IMMISSIONE DI ITTIOFAUNA

- a) Le richieste di immissione di ittiofauna devono pervenire alla Provincia con le modalità previste dalla L.R. 31/08 e succ. mod. e dal "Regolamento Provinciale per l'immissione di ittiofauna nelle acque provinciali".

ART. 9 DISPOSIZIONI GENERALI DI GESTIONE DEI CAMPI GARA FISSI PROVINCIALI

- a) "L'Associazione Affidataria" è da considerarsi, a termini di legge, "consegnataria responsabile delle acque oggetto della concessione". Pertanto, la stessa Associazione si obbliga a tener sollevata, e indenne, la Provincia di Cremona da tutte le conseguenze derivanti dall'utilizzo dei tratti di corso d'acqua oggetto della concessione. Pertanto il "Soggetto Gestore" solleva la Provincia da qualsiasi responsabilità per danni a persone e cose derivanti o verificanti in conseguenza allo svolgimento dell'attività di pesca dei singoli

pescatori (anche in occasione di gare e manifestazioni di pesca) all'interno dei campi gara fissi provinciali.

- b) "L'Associazione Affidataria" è responsabile della gestione del tratto del corso d'acqua in cui sono presenti i campi gara fissi provinciali secondo le modalità definite dalla normativa vigente (Regionale e Provinciale) e dall'apposita convenzione citata all'art. 1 del presente regolamento.
- c) Il "Soggetto Gestore" potrà chiedere alla Provincia la modifica della collocazione o estensione dei campi gara fissi provinciali.
- d) Al termine di ogni anno solare la "Associazione Affidataria" dovrà inviare alla Provincia una relazione sull'attività svolta sui campi gara fissi provinciali, nella quale vengono evidenziati: il numero complessivo di gare effettuate, il numero complessivo di partecipanti, eventuali problematiche emerse, utilizzando delle modalità di raccolta dati concordate con la Provincia.
- e) La gestione dei campi gara fissi alla "Associazione Affidataria" può essere revocata dalla Provincia:
 - su richiesta dell'Associazione che li gestisce;
 - per inadempienze del "Soggetto Gestore" relative alle prescrizioni contenute nel presente regolamento o alle condizioni contenute nella citata Convenzione.

ART. 10 SOSPENSIONI – INTERRUZIONE GARA DI PESCA

- a) Le gare di pesca possono essere temporaneamente sospese o interrotte definitivamente dai seguenti soggetti:
 - dalla Provincia, tramite la Polizia Provinciale;
 - dalle guardie volontarie dell'Associazione, che svolgono la vigilanza nei campi gara temporanei provinciali;
 - dalle guardie volontarie addette del "Soggetto Gestore" dei campi gara fissi provinciali;a loro insindacabile giudizio - qualora gli organizzatori o i partecipanti non adempiano a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di pesca o per motivi di sicurezza.

ART. 11 SANZIONI

Ai trasgressori verranno applicate le sanzioni previste dalla Legge Regionale 05.12.2008 n. 31 e succ. mod,